



## COMUNE DI ALBIATE

# REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA E AUTOBUS

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 28/9/1999)

### TITOLO I Principi generali

Art. 1 – Natura del servizio. 1. Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli (autovetture ed autobus), muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità dell'art. 85 del "Nuovo codice della strada" approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.

2 I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti sul territorio comunale se trattasi di autovetture o anche in altri Comuni della Regione Lombardia se trattasi di autobus, ed , vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati, salvi i casi previsti dalla Legge.

Art. 2 – Fonti normative. 1. Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, é disciplinato dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito:

- dalle Leggi n. 62 del 14 febbraio 1947 e n. 394 del 12.08.1974;

- dagli articoli 121 e 125 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18 giugno 1931, nonché dall'art.158, 224 e 240 del relativo Regolamento di esecuzione n. 635 del 6 maggio 1940;

- dai Regolamenti C.E.E. n. 543 del 25 marzo 1969 e n. 1463 del 20 luglio 1970;

- dall'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

- dalla Legge 15.01.1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

- dal D.M. 15.12.1992 n. 572 "Regolamento recante norme su dispositivi antinquinamento dei veicoli addetti a taxi o ad autonoleggio con conducente";

- dalla Legge 05.02.1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

- dal D.M. 20.04.1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";

- dalla Legge Regionale 31 gennaio 1987, n. 9 "Disposizioni della Giunta Regionale per l'approvazione dei regolamenti comunali di servizi di noleggio con conducente mediante autobus";

- dalla Legge Regionale 15.04.1995 n. 20 "Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente";

- dalla Legge regionale 29.10.1998 n. 22 "Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia".

Art. 3- Commissione consultiva. 1. E' costituita nell'ambito dell'Amministrazione comunale, ai

sensi dell'art. 4 della Legge n. 21/1992, una Commissione tecnico-consultiva presieduta dal Sindaco o, in sua rappresentanza, dall'Assessore all'uopo delegato e composta dagli altri seguenti membri:

1) due Consiglieri comunali nominati dal Consiglio comunale di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

2) il Responsabile del Servizio Commercio e Polizia Amministrativa o suo delegato, che svolge anche funzioni di Segretario della Commissione;

3) un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

4) un rappresentante delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentativo a livello nazionale.

2. In mancanza della designazione di cui ai numeri 3) e 4) del comma precedente entro il termine perentorio all'uopo fissato, la Commissione si intenderà comunque regolarmente costituita, fatta salva la possibilità della sua successiva integrazione.

La Commissione, che esprime il proprio parere nei casi previsti dal presente Regolamento, si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

3. Le riunioni sono valide se interviene la metà dei membri oltre al Presidente.

4. Il parere espresso dalla Commissione non è vincolante.

5. La Commissione si rinnova alla scadenza del Consiglio Comunale e tutti i suoi membri sono rieleggibili.

#### Art. 4 – Competenza e vigilanza sul servizio.

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la vigilanza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso gli Organi della Polizia Municipale, alla cui competenza sono demandate tutte le pratiche relative.

2. Gli appartenenti alla Polizia Municipale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

3. Sono fatte salve le prerogative conferite agli organi di Polizia Regionali e Statali preposti al settore.

4. La cura degli atti relativi al servizio di autonoleggio da rimessa diversi da quelli di vigilanza è di competenza dell'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa.

#### Art. 5 – Tipo e caratteristiche degli autoveicoli.

1. Il numero e il tipo degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente in rapporto alle esigenze locali sono così determinati:

- autovettura da noleggio n. 3

- autobus da noleggio n. 1

- autovettura da piazza (taxi) n. 0 (zero)

2. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente è accessibile a tutti i soggetti portatori di "handicap" (ovvero disabili psicofisici).

3. La Giunta Comunale detta norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di "handicap", nonché il numero ed il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di "handicap" di particolare gravità, in attuazione della Legge 30 marzo 1971 n. 118 e del regolamento approvato con decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n.384.

4. In particolare i nuovi mezzi da adibirsi al trasporto di persone devono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata, ai sensi dell'art. 31 della Legge Regionale 20 Febbraio 1989 n. 6.

5. Inoltre ai titolari di autorizzazioni, in possesso di più di un veicolo, è fatto obbligo di attrezzare almeno un veicolo per il trasporto di soggetti portatori di "handicap".

Anche i titolari di nuove autorizzazioni, in possesso di un solo veicolo, dovranno adeguarsi alle norme del presente regolamento al fine di consentire ai soggetti portatori di "handicap" l'accessibilità al servizio di noleggio con conducente.

#### Art. 6 – Contrassegni e documenti per la circolazione.

1. Ogni autoveicolo in servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere contraddistinto da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della autorizzazione e di targa.

2. Il contrassegno sarà collocato in modo visibile, a mezzo di apposita targa o autoadesivo.

3. Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle Leggi vigenti, la autorizzazione comunale, copia del presente Regolamento ed il tariffario esposto in maniera ben visibile.

#### Art. 7 – Ubicazione delle autorimesse e abilitazione del titolare della autorizzazione.

1. I titolari di autorizzazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio di Polizia Municipale

l'ubicazione delle autorimesse, nonché quella dell'abitazione.

2. Ogni cambio di autorimessa deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio di Polizia Municipale, mentre l'eventuale cambio di abitazione deve essere comunicato al predetto ufficio entro e non oltre trenta giorni dal trasferimento.

Art. 8 – Facoltà di stazionamento su aree pubbliche. 1. Le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, in assenza di servizio di taxi, sono autorizzate a stazionare su aree pubbliche all'uopo predisposte qualora il Comune, ai sensi dell'art. 14 della Legge N. 21/1992, sia incluso tra quelli di minori dimensioni determinati con provvedimento della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano.

2. In tal caso le località di stazionamento verranno individuate con provvedimento della Giunta Comunale.

3. In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi, ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

Art. 9 – Atti vietati agli utenti del servizio. 1. E' vietato agli utenti del servizio:

1) di far uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera esposta verso la corsia di scorrimento;

2) insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;

3) compiere atti contrari alla decenza;

4) fare schiamazzi o rumori molesti;

5) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;

6) mangiare e bere durante il trasporto.

Art. 10 – Tariffe e condizioni di trasporto. 1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3, sono fissate le tariffe per l'esercizio di noleggio con conducente tenuto conto del tipo dell'autoveicolo, in base al chilometraggio ed a particolari qualità del servizio commissionato, uniformandosi ai criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima stabiliti in merito dal Ministero dei Trasporti.

2. Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.

5. Esse sono pure comunicate all'Azienda di Promozione Turistica e agli uffici di informazione e accoglienza turistica qualora istituiti e presenti sul territorio.

6. A richiesta del cliente il conducente é inoltre tenuto ad esibire copia del presente Regolamento che deve essere tenuto in autorimessa, esposto in maniera visibile, ed a bordo degli autoveicoli.

## TITOLO II

### Autorizzazione Comunale

Art. 11 – Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente. 1. Il numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente, ed ogni variazione, è deliberato dal Consiglio comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3. Il relativo atto deliberativo, inviato alla Provincia ed alla Regione per le rispettive determinazioni di competenza, ai sensi dell'art.7 della L.R. n.20/1975.

2. Per esigenze di ordine generale (sistemazione del servizio, necessità di riduzione del numero degli autoveicoli circolanti o per altri motivi di pubblico interesse), il Responsabile del Servizio Commercio e Polizia Amministrativa può in qualunque tempo disporre la sospensione temporanea di una parte delle autorizzazioni e, in via eccezionale, anche il ritiro delle stesse, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

3. Tale ultimo provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercizi che siano incorsi in misure punitive o trovati non in regola con le norme di Legge o di regolamento.

4. La sospensione o il ritiro della autorizzazione nei casi di cui sopra non comporta indennizzo da parte della Amministrazione Comunale.

Art. 11 – Rilascio delle autorizzazioni. 1. Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa è necessaria l'autorizzazione comunale.

La assegnazione della autorizzazione, demandata al Responsabile del Servizio nei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo precedente, e viene fatta in base a bando di pubblico concorso predisposto secondo i successivi articoli 17 e 18.

2. Nell'autorizzazione oltre al numero dell'autorizzazione comunale, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.

3. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente é rilasciata ai

singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in "leasing" del veicolo, che possono gestirla in forma singola o associata.

4. L'autorizzazione é riferita ad un singolo veicolo.

5. Non é ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio da noleggio con conducente.

6. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

7. Per poter conseguire l'autorizzazione per il servizio da noleggio con conducente é obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Art. 13 – Procedura preliminare per l'assegnazione dell'autorizzazione. 1. Ogni qualvolta si rende necessario assegnare un'autorizzazione o per ampliamento del servizio, o per rinuncia, o per revoca o per decadenza del precedente titolare il Responsabile del Servizio ne dà avviso alla cittadinanza con pubblico manifesto con invito agli interessati ad avanzare la prescritta domanda.

2. L'avviso di cui sopra deve essere pubblicato all'Albo Pretorio, in altri luoghi pubblici del Comune e per una volta su un giornale a diffusione locale, almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Art. 14 – Requisiti generali per ottenere l'autorizzazione comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente e autovettura. 1. Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio in oggetto deve presentare domanda in bollo al Comune.

2. Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente - compreso il numero di codice fiscale e la indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana o di stato membro della Comunità Europea o equiparato;  
2) età non superiore ad anni 60;  
3) capacità finanziaria;  
4) residenza in uno dei Comuni della Regione Lombardia;

5) non essere interdetto dall'assunzione di pubblici uffici;

6) iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 Legge n. 21/92 ed all'art. 9 della Legge n. 20/1995.

3. Nella domanda dovranno altresì essere formulate le seguenti dichiarazioni:

1) impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa;

2) impegno a non esplicitare, pena la revoca dell'autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;

3) di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Art. 15 – Requisiti per ottenere l'autorizzazione di autonoleggio con autobus. 1. Coloro che intendono ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio in oggetto devono possedere i requisiti indicati al precedente art. 14, ad eccezione di quello relativo al punto 6) del secondo comma. Quando trattasi di persona giuridica é richiesta la sede in uno dei Comuni della Regione Lombardia ed i requisiti di cui ai punti 1) e 5) del secondo comma dell'art. 14 si intendono riferiti al legale rappresentante.

2. Inoltre devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso di:

a) capacità finanziaria, certificata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del cinquanta per cento di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri;

b) abilitazione professionale, desunta dalla frequenza, con esito positivo, da parte del titolare o del responsabile tecnico, di apposito corso professionale istituito dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura o dalla Regione, ovvero da questa riconosciuta; oppure dalla esperienza pratica di almeno tre anni, alle dipendenze di un operatore di servizi di noleggio di autobus;

c) adeguato organico del personale per la gestione dei servizi;

d) disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio con l'impegno di comunicare al Comune ogni successiva variazione.

3. Per il servizio in oggetto non si richiede necessariamente di attrezzare locali da adibire a rimessa di autobus nel territorio di questo Comune.

Art. 16 – Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione di autonoleggio con autobus. 1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di

autonoleggio con conducente mediante autobus non può essere rilasciata a chiunque:

a) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;

b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1882, n. 726;

c) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

d) sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche da parte di altri Comuni;

e) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le Leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;

f) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

Art. 17 – Titoli preferenziali per la assegnazione di autorizzazione di autonoleggio mediante autobus. 1. La preferenza, per assegnazione della autorizzazione di autonoleggio mediante autobus spetta a:

a) titolari di autorizzazione di noleggio di autobus con conducente che intendono ampliare il parco;

b) cooperative o consorzi di imprese nel settore;

c) concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone.

2. In mancanza delle condizioni di cui sopra, la preferenza spetta al richiedente che abbia maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

Art. 18 – Titoli di preferenza per la assegnazione della autonoleggio con autovettura. 1. Al fine del rilascio della autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura costituiscono titoli valutabili nell'ordine decrescente di importanza:

- l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una

impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;

- la specifica professionalità;

- servizio già prestato quale conducente di autoveicoli di noleggio da rimessa o di linea o da piazza (taxi);

- i titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici;

- la conoscenza di lingue estere, che sarà accertata secondo le modalità stabilite nel bando di pubblico concorso;

- l'aver stipulato, in forma adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;

- l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga licenza rilasciata da altro Comune.

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione della autorizzazione viene fatta prioritariamente ai soggetti la cui residenza sia indicata nel territorio del Comune e, in via subordinata, tenendo conto della data della domanda.

Art. 19 – Decisioni in merito alla graduatoria.

1. La graduatoria provvisoria viene formulata dalla Commissione di concorso presieduta dal Responsabile del Servizio competente e sarà quindi rimessa alla Giunta Comunale per l'approvazione definitiva.

Art. 20 – Documenti da presentare. 1. Il

richiedente, una volta dichiarato assegnatario della autorizzazione deve presentare - entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione - la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 14, 15 e 16 con esclusione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, della documentazione che possa essere acquisita direttamente dal Comune o definitivamente sostituita mediante dichiarazione.

Entro il predetto termine di sessanta giorni il richiedente, se assegnatario di autorizzazione di autonoleggio con autovettura, dovrà altresì fornire la prova di aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per la rimessa e, in ogni caso, esibire inoltre i seguenti documenti:

- licenza prevista dall'art. 86 del T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e certificato d'iscrizione di cui all'art. 121 del citato T.U. quando trattasi di noleggiatore proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente;

- qualora trattasi di società é anche richiesta l'iscrizione presso la cancelleria del tribunale.

Entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione dell'autorizzazione dovrà inoltre essere presentato il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per l'attività dei trasporti o certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ai sensi della Legge 860 del 25 luglio 1956.

Art. 21 – Inizio del servizio. 1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della stessa e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi dal Responsabile del Servizio per comprovate esigenze.

2. La consegna della autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata:

- alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente anche sotto forma di leasing;

- alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite.

Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio la licenza costituisce titolo indispensabile, dovrà sottoporre il veicolo a vista di controllo da parte della commissione comunale, come disposto dall'art. 31 del presente Regolamento.

3. L'autorizzazione comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

Art. 22 – Durata e validità dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione comunale di esercizio é rilasciata senza limitazioni di tempo e dovrà essere vidimata annualmente.

2. La domanda di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 14-15-16 e 20 ed essere presentata non oltre il 15 dicembre di ogni anno, corredata dalla autorizzazione.

3. All'atto della presentazione della domanda il titolare dovrà esibire la carta di circolazione, il foglio complementare ed il certificato di assicurazione.

Art. 23 – Trasferimento dell'autorizzazione. 1.

Il trasferimento della autorizzazione di autonoleggio é autorizzato dal Responsabile del Servizio nei seguenti casi:

A) Trasferimento della licenza di autovettura:

1) al raggiungimento del 60° anno di età del titolare;

2) quando l'intestatario abbia prestato servizio per un periodo di almeno 5 anni consecutivi;

3) quando il titolare sia diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio. L'invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio della autorizzazione, deve comunque essere tale da impedire l'esercizio dell'attività. Tale accertamento é demandato alla Commissione Medica Provinciale prevista dall'art.119 del Codice della Strada.

4) in caso di revoca definitiva della patente, disposta ai sensi dell'art. 130 del Codice della Strada.

B) Trasferimento della autorizzazione di autobus:

1) al raggiungimento del 60° anno di età del titolare purché siano trascorsi cinque anni dal rilascio della autorizzazione;

2) quando l'intestatario, sia esso persona fisica o giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno cinque anni dalla data del rilascio;

3) fusione o incorporazione di società. Sia che si tratti di trasferimento di autorizzazione di autovettura, sia che trattasi di trasferimento di autorizzazione di autobus, il nuovo titolare dovrà dimostrare di essere in possesso dei rispettivi requisiti previsti dal presente Regolamento. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 24 – Voltura della autorizzazione in caso di morte del concessionario. 1.

In caso di morte del titolare, fatti salvi i casi previsti dall'art. 463 del vigente Codice Civile, la voltura della autorizzazione é accordata dal Responsabile del Servizio ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento, a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro due anni dal decesso del titolare.

2. La voltura potrà, inoltre, essere autorizzata a favore di un'altra persona designata

dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei voluti requisiti, entro il termine massimo di due anni.

3. Qualora il figlio, al decesso del genitore, non abbia ancora raggiunto la maggiore età potrà farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento sino al raggiungimento della maggiore età da parte del minore, dopo di che dovrà farsi luogo alla volturazione ai sensi del presente articolo.

Art. 25 – Disposizioni antimafia. 1. Il rilascio della autorizzazione é altresì soggetto alla verifica che a carico del richiedente non sussistono procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero provvedimenti indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 10 nonché negli artt. 10-ter e 10-quater della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, nelle forme di cui al D.Lgs. 08.08.1994 n. 490 e successive modificazioni.

### **TITOLO III**

#### **Modalità di esercizio dell'autorizzazione**

Art. 26 – Esercizio dell'autorizzazione. 1. Al titolare dell'autorizzazione, é consentito, in conformità all'art.10 della L.21/1992, di avvalersi delle prestazioni di conducenti che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato con altro datore di lavoro, da indicare al Comune come conduttori incaricati. In ogni caso il conducente non potrà avere età superiore ai 60 anni.

2. Il titolare della autorizzazione può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che in possesso dei requisiti di Legge, conformemente all'art. 230-bis del Codice Civile.

3, Il titolare dell'autorizzazione é tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

4. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigianale di trasporto, all'albo delle

Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 08.08.1958, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1.

5. Nei casi di cui al comma precedente é consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione degli organismi medesimi.

6. In caso di recesso degli organismi di cui al comma quarto, l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 27 – Responsabilità del titolare dell'autorizzazione. 1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione comunale che l'ha concessa.

Art. 28 – Sostituzione degli autoveicoli. 1. Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Art. 29 – Prezzo del servizio. 1. Il prezzo del servizio é quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, nei limiti delle tariffe stabilite a norma dell'art. 10.

Art. 30 – Interruzione del servizio e diritto al pagamento. 1. Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

2. In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare

ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente Ufficio Comunale.

3. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente se accede alla richiesta concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

4. Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 31 – Visite e verifiche. 1. Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio sono sottoposti, prima della ammissione in servizio e poi una volta all'anno, a verifica da parte della commissione di cui all'art. 3.

2. Altre revisioni possono essere eccezionalmente disposte dal Responsabile di Servizio.

3. La Commissione risconterà se il veicolo o i veicoli rispondono alle volute condizioni relativamente al tipo ed alle caratteristiche stabilite dal Comune, escluso ogni accertamento di carattere tecnico ai sensi ed effetti del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

4. Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà provvedere, attraverso il comando dei Vigili Urbani alla segnalazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile agli effetti dell'art. 65 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

5. Ove, invece, l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda, nel termine che sarà fissato, caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione della medesima, sarà provveduto al ritiro della licenza comunale.

Art. 32 – Comportamenti in servizio. 1. I conducenti degli autoveicoli da noleggiare nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

2. In particolare hanno l'obbligo di:

a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;

b) segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;

c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente art. 30 e di attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle verifiche stesse;

d) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art. 10;

e) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;

f) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

g) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Urbana, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.

5. Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

1) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza d'esercizio;

2) esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

3) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

4) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;

5) portare animali propri nell'autoveicolo;

6) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;

7) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;

8) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 33 – Manutenzione dei veicoli. 1. I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

2. È vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura nell'interno ed all'esterno del veicolo, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Art. 34 – Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio. 1. L'obbligo di prestare servizio si



intende esteso e a tutte le località carrozzabili pubbliche ed anche private, purché aperte al pubblico.

Art. 35 – Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di autorizzazione di autonoleggio con conducente mediante autobus. 1. In aggiunta agli obblighi di cui all'art.32 del presente Regolamento, il titolare di autorizzazione di autonoleggio con conducente mediante autobus é tenuto ad osservare - durante la effettuazione dei singoli viaggi – prescrizioni che prevedono l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione:

a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;

b) il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura: "Per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa del bus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria e approvate dalla Giunta regionale. I fogli di viaggio dovranno essere conservati azienda per almeno un anno.

c) copia autenticata della autorizzazione comunale di noleggio.

#### **TITOLO IV** **Decadenza, revoca, sospensione della licenza**

Art. 36 – Decadenza dell'autorizzazione. 1. La autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere:

a) per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga);

b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare all'autorizzazione;

c) per fallimento del titolare.

2. La decadenza , dichiarata dal Responsabile del Servizio.

Art. 37 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione. 1. La autorizzazione comunale di esercizio viene revocata:

a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;

b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quando disposto dall'art. 26;

c) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;

d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;

e) quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle Leggi tributarie e sanitarie;

f) quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro di tale patente;

g) quando il titolare venga sottoposto alla diffida dalla sorveglianza speciale da parte delle Autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di Legge richiamate nell'art. 25;

h) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;

i) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento dei servizi, disordinato nella persona in violazione al presente Regolamento;

l) quando il titolare abbia trasferito la propria residenza o il domicilio in Comune al di fuori della Regione Lombardia o abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

m) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali é stata rilasciata l'autorizzazione;

n) per qualsiasi altre irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

2. L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di novanta giorni, quando il titolare per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente Regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca della stessa autorizzazione.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

3. Il provvedimento di revoca o di sospensione della autorizzazione comunale di esercizio viene adottato nei casi del presente articolo dal responsabile del Servizio sentita la Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

4. Il Responsabile di Servizio, nel caso di urgenza, ha facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore ai quindici giorni.

Art. 38 – Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione. 1. I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca previsti dal presente Regolamento saranno adottati previa contestazione - con avviso notificato appositamente - all'interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.

Art. 39 – Sanzioni. 1. Senza pregiudizio delle sanzioni di sospensione o revoca delle autorizzazioni, le infrazioni al presente regolamento saranno punite ai sensi del Codice della Strada e dell'art.5 della L.R. n.20/95, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia ipotizzato dalle norme di Legge o di Regolamento sulla circolazione stradale.

## **TITOLO V**

### **Disposizioni finali**

Art. 40 – Entrata in vigore del regolamento e cessazione della efficacia di precedenti norme regolamentari del Comune. 1. A norma dell'art. 9 dello Statuto Comunale il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dall'esecutività della relativa delibera di adozione. Esso entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione.

2 L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune e in contrasto con il Regolamento medesimo.